

## VERBALE DI ACCORDO

Tra la Direzione della Giochi San Marino S.p.A., nella persona del Direttore Generale Dott. Gian Franco Buvoli, e la FLI - CSU, nelle persone dei Signori Enzo Merlini e Giorgio Felici,

premessi che:

- La Giochi San Marino S.p.A. ha assunto la gestione del bar e a tal scopo è necessario l'impiego di 5 persone;
- Le mansioni svolte da tali dipendenti sono configurabili come lavoro discontinuo a norma della tabella "A" allegata alla Legge 17/02/1961 n°7;
- Il Contratto di Lavoro del settore Industriale prevede, per le figure classificabili in tale tipologia di prestazioni d'opera, un orario di lavoro di 45 ore settimanali con maggiorazioni del 20% per le ore prestate in giornate domenicali e del 50% per le ore prestate in giornate di festività nazionali o religiose;
- Il presente accordo integra quello sottoscritto in data 31 gennaio 2003 relativamente ai lavoratori sopra menzionati, per cui per le parti non modificate si farà riferimento a detto accordo;

si concorda quanto segue:

1. finché l'orario di lavoro settimanale previsto dal C.C.U.G.d.L. non subirà variazioni, le maggiorazioni per le ore prestate in giornate domenicali, di festività nazionali o religiose, saranno pari a quelle previste dall'accordo sottoscritto il 31 gennaio 2003;
2. l'orario di lavoro a tempo pieno è di 32,35 ore settimanali medie distribuito su tutto l'arco della settimana, con la seguente articolazione:
  - a) per 31 settimane, indicativamente dal 1 ottobre al 5 maggio di ogni anno, 31 ore settimanali medie tenendo conto della seguente copertura del servizio:
    - 1) lunedì e martedì,
      - dalle ore 14.00 alle ore 21.00, un addetto
      - dalle ore 21.00 alle ore 02.00, due addetti
      - dalle ore 02.00 alle ore 04.00, un addetto
    - 2) mercoledì e giovedì
      - dalle ore 14.00 alle ore 22.00, un addetto
      - dalle ore 22.00 alle ore 02.00, tre addetti
      - dalle ore 02.00 alle ore 04.00, un addetto

3) venerdì e sabato

dalle ore 14.00 alle ore 22.00, un addetto  
dalle ore 22.00 alle ore 02.00, tre addetti  
dalle ore 02.00 alle ore 03.00, due addetti  
dalle ore 03.00 alle ore 06.00, un addetto

4) domenica

dalle ore 14.00 alle ore 17.00, un addetto  
dalle ore 17.00 alle ore 20.00, due addetti  
dalle ore 20.00 alle ore 22.00, un addetto  
dalle ore 22.00 alle ore 24.00, tre addetti  
dalle ore 24.00 alle ore 02.00, due addetti  
dalle ore 02.00 alle ore 04.00, un addetto

I dipendenti lavoreranno per tre giorni consecutivi e saranno di riposo per i due successivi.

b) Per 21 settimane, indicativamente dal 6 maggio al 30 settembre di ogni anno, 26,6 ore settimanali medie, tenendo conto della seguente copertura del servizio:

1) lunedì, martedì e mercoledì

dalle ore 14.00 alle ore 04.00, un addetto

2) giovedì e domenica

dalle ore 14.00 alle ore 22.00, un addetto  
dalle ore 22.00 alle ore 01.00, tre addetti  
dalle ore 01.00 alle ore 02.00, due addetti  
dalle ore 02.00 alle ore 04.00, un addetto


3) venerdì e sabato

dalle ore 14.00 alle ore 22.00, un addetto  
dalle ore 22.00 alle ore 01.30, tre addetti  
dalle ore 01.30 alle ore 03.00, due addetti  
dalle ore 03.00 alle ore 06.00, un addetto

I dipendenti lavoreranno per tre giorni consecutivi e saranno di riposo per i due successivi. Sarà effettuato un ulteriore turno di riposo a rotazione nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì.

Poiché, con tali modalità di turnazione, l'orario è di 29,2 ore medie settimanali, verranno recuperate 163 ore all'anno per coprire eventuali esigenze di servizio. Ciò avverrà tenendo conto che sarà comunque garantito un giorno di riposo ogni quattro turni consecutivi. Poiché le minori ore di lavoro settimanale effettuate rispetto al C.C.U.G.d.L. saranno retribuite al pari di 45 ore, si precisa, che le ore di recupero, riparametrate in base alle maggiorazioni previste al punto 5 dell'accordo del 31 gennaio 2003, non potranno superare le 226 ore annue.

I turni e/o gli orari di apertura al pubblico potranno essere modificati, in base ad esigenze di servizio, per un massimo di un'ora al giorno, fermo restando l'orario di lavoro complessivo settimanale;



3. Il periodo di prova è pari a 350 ore lavorate;
4. Le ferie annuali sono pari a ore 168,25;
5. Il monte ore ordinarie annue lavorate, necessarie per la maturazione di un giorno di permesso retribuito, è pari a 1459, mentre le ore di permesso per motivi di salute sono 7;
6. I dipendenti saranno inquadrati come impiegati, in seconda categoria, e la tariffa oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 140;
7. I lavoratori hanno diritto all'indennità perdita moneta o maneggio denaro;
8. Le ore di cui all'allegato "A" dell'accordo di cui all'ultimo punto in premessa sono riproporzionate come segue:
  - a) art. 14:
    - i permessi brevi sono pari a 1,75 ore all'anno per ogni dipendente
    - i permessi lunghi sono pari rispettivamente a 14,5 - 48,5 - 97,5 e 122 ore, elevabili fino al raggiungimento di 1,75 ore per dipendente;
  - b) art. 15:

le Assemblee Sindacali saranno retribuite fino ad un massimo di 8,5 ore all'anno, fermo restando quanto previsto per quelle svolte al di fuori dell'orario di lavoro;
  - c) art. 29:

le ore previste per il passaggio di categoria sono rispettivamente 168 e 336;
  - d) art 31:
    - le ore per il diritto allo studio sono 106 di cui le prime 53 retribuite mentre il cumulo biennale è pari a 210 ore.
    - Per il recupero della scuola dell'obbligo, il monte ore è pari a 251 ore, di cui 226,5 retribuite.

Fatto, letto e sottoscritto.

San Marino li 27 aprile 2005

GIOCHI SAN MARINO S.P.A.



FLI - CSU

